



CITTA' DI RAGUSA

Determinazione del Settore 09 Corpo di Polizia Municipale n° 61 del 07/09/2018

Il numero del Registro Generale è riportato nel documento "Allegato Pubblicazione"

OGGETTO: CONCESSIONE PER L'AFFIDAMENTO BIENNALE (2018 - 2019) DEL SERVIZIO DI RIMOZIONE FORZATA, TRASPORTO, CUSTODIA E RESTITUZIONE VEICOLI RIMOSI IN SOSTA VIETATA NEL TERRITORIO COMUNALE- APPROVAZIONE CAPITOLATO.

CIG: 7617909161

Il Redattore: Ienco Maria

Premesso che:

- con deliberazione di C.C. n. 32 del 06.07.2017 è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) ed il Bilancio di previsione per il triennio 2017-2019;
- con deliberazione di Giunta Municipale n. 315 del 12.07.2017 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2017-2019;

DATO ATTO che:

- con determinazione n. 634/2016 si è proceduto ad approvare capitolato per l'affidamento in concessione del servizio di rimozione forzata, di durata biennale, con conseguente trasporto, custodia e restituzione dei veicoli rimossi in sosta vietata nel territorio comunale, provvedendo, nel contempo, a determinare la base d'asta per il biennio in complessivi euro 115.000,00, oltre Iva;
- con determinazione n. 1130/2016 si è proceduto ad aggiudicare il servizio alla ditta "Guccione Maria Teresa" con sede a Modica (RG) via Catagirasi n.153;

RILEVATO che il contratto de quo risulta in scadenza alla data del 23/09/2018 e, conseguentemente, occorre procedere all'affidamento, tramite concessione, - di durata biennale, decorrenti dalla data di sottoscrizione del contratto - del servizio in esame di durata biennale, adottando tutti gli atti di gara, precisando che:

- la base d'asta per il biennio è di complessivi euro 120.000,00, oltre ad IVA, e che tale valore è stato determinato sulla base degli incassi relativi alle rimozioni realmente effettuate nell'ultimo biennio di concessione;
- la procedura adottata è quella della cd. procedura aperta;

- il criterio di scelta del concessionario è quello dell'offerta a rialzo maggiore, calcolata in termini percentuali sui proventi derivanti dall'applicazione delle tariffe previste nel capitolato, prevedendo comunque una percentuale minima di partecipazione non inferiore al 10% (dieci/%)

RICHIAMATE:

- delibera di G.M. n. 116/2009;
- delibera di G.M. n. 287/2011;

CONSIDERATO che:

-gli art. 159 del C.d.S. e 354 del relativo Regolamento d'esecuzione e di attuazione , prevedono la facoltà, per gli enti proprietari della strada, di affidare in concessione il servizio di rimozione dei veicoli;

- il Decreto Ministeriale n. 401 del 4.09.1998 avente per oggetto: "Regolamento recante norme per la definizione delle tariffe da applicarsi da parte dei concessionari del servizio rimozione dei veicoli e massimali di assicurazione per i veicoli adibiti alla rimozione " stabilisce le tariffe da applicare per la rimozione dei veicoli, da parte dei concessionari di cui all'art. 354/1° comma del D.P.R. n. 495 del 16.12.1992;

VISTO che:

- l'art. 2, comma 1 lettera c) del D.M. Ministero dei trasporti di concerto con il Ministro dei LL.PP. n. 401 del 4 Settembre 1998, pubblicato con G.U. del 23 Novembre 1998 n. 274, che recita "se l'interessato sopraggiunge durante le operazioni di rimozione del veicolo, la restituzione dello stesso e' consentita, ai sensi del comma 2 dell'articolo 397 del decreto del Presidente della Repubblica n. 495/1992, come modificato dall'articolo 224 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 610/1996, previo pagamento di tutte le operazioni già eseguite e da eseguire per la restituzione stessa";

- l'art. 2, comma 2 aggiunge " Per eventuali casi di rimozione di veicoli, regolarmente parcheggiati, per urgenti motivi di ordine pubblico o di pubblica necessità, nulla e' dovuto dai proprietari degli stessi";

PRESO ATTO che l'art. 3 del D.M. Ministero dei trasporti di concerto con il Ministro dei LL.PP. n. 401 del 4 Settembre 1998, pubblicato con G.U. del 23 Novembre 1998 n. 274, "stabilisce che le tariffe per i costi di intervento rimozione e custodia dei veicoli sono aggiornate all'inizio di ogni anno dagli enti concedenti il servizio di rimozione, secondo le previsioni di cui all'art. 397, comma 4 del D.P.R. n. 495/1992, come modificato dall'art. 224 del D.P.R. 610/96, in misura non superiore all'intera variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi di consumo per le famiglie di operai e impiegati noto al 31 Dicembre dell'anno precedente;

CONSIDERATO che:

-in base al sopracitato D.M. 401/98 che disciplina le tariffe da applicarsi, è necessario prevedere che le spese di intervento, c.d. diritto di chiamata, debbano essere comunque corrisposte dal contravvenitore a copertura della fase della rimozione che va dalla chiamata del carro attrezzi al completamento delle operazioni di aggancio, e ciò in quanto fino a tale momento il veicolo non è ancora stato affidato al conducente dal carro attrezzi;

- è data facoltà, agli enti concedenti il servizio di rimozione dei veicoli, di prevedere una variazione in aumento o in diminuzione di ogni singola voce tariffaria, non superiore al 20% di quella stabilita dal decreto sopra citato a fronte di particolari situazioni temporali ed ambientali, alla densità di traffico, alla dislocazione delle depositerie ed alla variazione della popolazione presente nel territorio interessato;

-sebbene tali disposizioni siano attinenti all'applicazione della sanzione accessoria amministrativa prevista dall'art. 215 del Nuovo Codice della Strada, l'applicazione delle predette tabelle, una volta approvate, deve essere estesa analogicamente anche a tutti i casi in cui la rimozione del veicolo avvenga in esecuzione di provvedimenti normativi diversi (sia di natura amministrativa che penale) con la sola esclusione per le rimozioni previste dagli artt. 213 e 214 del Nuovo Codice della Strada per le quali i relativi importi da applicare sono annualmente stabiliti con apposito provvedimento dal competente Ufficio Territoriale del Governo;

RITENUTO necessario precisare, in ordine all'affidamento del servizio in esame, che:

- permane il divieto di rimozione dei veicoli al servizio di personale invalido;
- l'indennità chilometrica per il tragitto interurbano si intende calcolata dal segnale di località di Ragusa più vicino a quello della frazione di arrivo e ritorno e che il totale complessivo in detti casi è diminuito del 10 % o del 20% in ragione del fatto che si tratta di percorsi extra-urbani, rispettivamente, inferiori o superiori a 25 Km, dove il consumo medio di carburante è certamente inferiore a quello dei percorsi urbani;
- l'indennità chilometrica nel centro urbano va calcolata forfettariamente secondo una stima ragionevole (non superiore a 15 KM) fondata sulla distanza intercorrente tra la sede effettiva del deposito ed il centro della zona o quartiere dove si deve intervenire. A tale fine, la Città è suddivisa nelle sotto indicate zone:

ZONA	PUNTI DI CALCOLO
Centro	Intersezione C.so Italia/Leggio
Cappuccini	Intersezione Migliorisi/L. Da Vinci
Beddio-Palazzello Corso Corrado	Intersezione rotatoria Archimede/Padre Anselmo/Colajanni
Sud	Intersezione rotatoria Amelia/Madagascar/Rumor
Pianetti/Bruscè/ SerraLinena	Intersezione rotatoria Fieramosca/Cartia
Puntarazzi/Cisternazzi	Intersezione Fieramosca/Tiralongo
Ovest	Intersezione rotatoria Europa/Americhe/S. Luigi
Ibla	Intersezione Ottaviano/Di quattro (slargo SS. Trovato)
Monachella-Bettafilava	Intersezione rotatoria Delle Americhe/Montale
Zona Industriale	Intersezione rotatoria ASI/Mugno

- le tariffe di cui alla determinazione n. 634/2016 sono state aggiornate in base alla variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati le cui risultanze sono riportate nella sotto indicata tabella, prevedendo due voci fisse (A e B) ed una variabile C) in ragione della massa complessiva a pieno carico del veicolo a motore:

Massa Complessiva – Veicolo da rimuovere	Diritto di chiamata (A)	Operazioni connessi al carico e scarico veicolo (B)	Indennità chilometrica ©
Sino a 1,5 tonnellate	Base di calcolo 13,60 + aumento indice prezzi al consumo luglio 2018: euro 13,95	Base di calcolo 20,46 + aumento indice prezzi al consumo luglio 2018: euro 20,99	Base di calcolo 2,92 + aumento indice prezzi al consumo luglio 2018: euro 3,00
Da 1,5 a 3,5 tonnellate	Base di calcolo 16,94 + aumento indice prezzi al consumo luglio 2018: euro 17,38	Base di calcolo 34,04 + aumento indice prezzi al consumo luglio 2018: euro 34,93	Base di calcolo 3,38 + aumento indice prezzi al consumo luglio 2018: euro 3,47

- le tariffe, arrotondate per difetto, relative al servizio in esame vengono così determinate:

MASSA VEICOLI FINO A 1,5 TONNELLATE			
Luogo di intervento (percorso A/R)	Km percorsi	Indennità per ogni Km	Totale indennità
Ragusa	-----	Euro 3,00	-----
Punta Braccetto	Km 50	Euro 3,00	Euro 150,00
Punta Braccetto (periodo estivo)	Km 20	Euro 3,00	Euro 60,00
Marina di Ragusa	Km 40	Euro 3,00	Euro 120,00
Marina di Ragusa (periodo estivo)	Km 7	Euro 3,00	Euro 21,00
San Giacomo	Km 40	Euro 3,00	Euro 120,00
Castello Donnafugata	Km 24	Euro 3,00	Euro 72,00

MASSA VEICOLI DA 1,5 TONNELLATE E FINO A 3,5 TONNELLATE			
Luogo di intervento (percorso A/R)	Km percorsi	Indennità per ogni Km	Totale indennità
Ragusa	-----	Euro 3,47	-----
Punta Braccetto	Km 50	Euro 3,47	Euro 173,50
Punta Braccetto (periodo estivo)	Km 20	Euro 3,47	Euro 69,40
Marina di Ragusa	Km 40	Euro 3,47	Euro 138,80
Marina di Ragusa (periodo estivo)	Km 7	Euro 3,47	Euro 24,29
San Giacomo	Km 40	Euro 3,47	Euro 138,80
Castello Donnafugata	Km 24	Euro 3,47	Euro 83,28

ACCERTATO che alla data odierna non risultano attive convenzioni Consip relative a tale servizio, né lo stesso risulta attualmente disponibile sul mercato elettronico ME.PA.;

VISTO:

- l'art. 11, comma 17, Dlgs 118/2011 in materia di esercizio provvisorio e di gestione provvisoria nell'esercizio 2018, gli enti di cui al comma 1 gestiscono gli stanziamenti di spesa previsti nel bilancio pluriennale autorizzatorio 2017-2019 per l'annualità 2018, riclassificati secondo lo schema di cui all'allegato 9";
- l'art. 163 dlgs 267/2000;
- l'art. 107 del decreto legislativo 18.08.2000 n. 267 e successive modifiche e integrazioni;
- il decreto legislativo 12.04.2006 n. 163 e successive modifiche e integrazioni;

DATO ATTO che la presente determinazione è coerente con la programmazione contenuta nel D.U.P. e nel P.E.G. sopra richiamati;

DARE ATTO di dare atto che operando in gestione provvisoria, la suddetta spesa rientra tra le eccezioni consentite dall'art. 163, comma 2, del D.Lgs 267/2000, in quanto trattasi di spesa finalizzata ad evitare danni patrimoniali gravi e certi all'Ente derivanti dal mancato mantenimento del livello quali-quantitativo dei servizi esistenti;

CONSIDERATO il Regolamento di contabilità dell'Ente approvato con deliberazione C.C. n. 19 del 24 marzo 2017;

ACCERTATA la propria competenza;

DETERMINA

Di approvare le premesse del presente atto che sebbene non materialmente trascritte fanno parte integrante e sostanziali del presente provvedimento, e conseguentemente:

- 1) di indire, una procedura aperta, ai sensi dell'art.55 del D.Lgs. 163/2006, con aggiudicazione all'offerta a rialzo maggiore, calcolata in termini percentuali sui proventi derivanti dall'applicazione delle tariffe previste nel capitolato, prevedendo comunque una percentuale minima di partecipazione non inferiore al 10% (dieci%), per la durata di due anni, decorrenti dalla data di sottoscrizione del contratto;
- 2) di dare atto che la base di asta per il biennio 2018-2019 è pari a complessivi euro 120.000,00 (oltre Iva al 22%), in conformità a quanto determinato sulla base degli incassi relativi alle rimozioni realmente effettuate nell'ultimo biennio di concessione;
- 3) di approvare il capitolato speciale d'appalto allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale (ALLEGATO 1);
- 4) di pubblicizzare la presente gara mediante pubblicazione sul profilo del committente della Stazione Appaltante comune di Ragusa, precisando che:
 - a) fino alla stipula del contratto, l'offerta presentata non vincola l'Ente in alcun modo;
 - b) il comune di Ragusa si riserva di affidare l'incarico anche in presenza di una sola offerta, purché ritenuta valida ed idonea;
 - c) i dati personali dei quali l'Amministrazione entrerà in possesso saranno oggetto di trattamento esclusivamente per le finalità della presente gara e per scopi istituzionali. I dati personali saranno trattati per il perseguimento delle suddette finalità, nel rispetto del D.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003;
- 5) di prendere atto che il numero CIG assegnato, ai sensi della Legge 136/2010, per la gestione del contratto in argomento è 7617909161 (Numero Gara 7191186 – CPV (50118400-9) ;
- 6) di specificare che non sono stati riscontrati rischi da interferenza nelle attività oggetto di concessione e, di conseguenza, non è stato predisposto il DUVRI;
- 7) di rappresentare che il responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 5, 1° comma, della Legge 241/90 è la dott.ssa Rosalba Lucenti – funzionario direttivo di vigilanza e che gli atti concernenti la presente fattispecie possono essere visionati presso il responsabile suddetto;
- 8) di dare mandato al Dirigente Settore XII a compiere tutti gli atti consequenziali alla presente determinazione;
- 9) di impegnare la somma complessiva di euro €. 290,00 per l'affidamento della concessione al cap. 1451 del redigendo Peg 2018, missione 03, programma 01, titolo 1, macroaggregato 03, 3° livello 02, 4° livello 99, 5° livello 999, scadenza 31/12/2018, che viene così determinata:
 - euro 260,00 per pubblicazione bando sulla GURS, IVA Agenzia Entrate e spese postali;
 - euro 30,00 quale contributo ANAC;
- 10) di dare atto che operando in gestione provvisoria, la suddetta spesa rientra tra le eccezioni consentite dall'art. 163, comma 2, del D.Lgs 267/2000, in quanto trattasi di spesa

finalizzata ad evitare danni patrimoniali gravi e certi all'Ente derivanti dal mancato mantenimento del livello quali-quantitativo dei servizi esistenti;

11) il sottoscritto ha verificato che il programma dei pagamenti è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa ex art. 183 comma 8 Dlgs 267/2000;

12) di precisare che avverso il presente atto è ammesso ricorso avanti Tar di Catania e/o avanti il Presidente della Regione siciliana nei termini, rispettivamente, di 60 e 120 giorni dall'adozione del presente atto.

Ragusa, 07/09/2018

Dirigente
PUGLISI GIUSEPPE / ArubaPEC S.p.A.

L'originale del presente documento è stato sottoscritto con firma digitale